

TORNATA DEL 12 LUGLIO

La Commissione, senza entrare adesso in una questione di parole che non si potrebbe seguire utilmente senza il testo degli emendamenti sott'occhio, prega la Camera di adottare la sua proposta.

**CHIAVES.** Pregherei la Commissione a volermi dare uno schiarimento.

Dato il caso che io avessi uno stabilimento industriale in Francia, il quale fosse colà esente dall'imposta, dovrei io pagare pel medesimo un'imposta all'erario italiano?

*Voci dal banco della Commissione.* Sì! sì!

**CHIAVES.** Era per mia edificazione, perchè siccome credo questo del tutto contrario ad ogni norma in proposito, quindi....

**SELLA** (*Interrompendo*). Domando la parola per dare ad alta voce questo schiarimento, sebbene sia già stato dato a voce bassa.

Secondo la maggioranza della Commissione, nel caso proposto, si dovrebbe pagare. Secondo alcuni che propongono la divisione su quest'articolo, e non ne votano la prima parte, questo tale non sarebbe soggetto alla imposta.

**PASINI, relatore.** Domando la parola.

Poichè sento l'onorevole Chiaves mettere in dubbio il sistema della Commissione....

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Ne abbiamo discusso fino adesso.

**PASINI, relatore.** Ora viene la questione proposta dall'onorevole Sella, il quale chiede la divisione affinché la Camera si pronuncii.

**PRESIDENTE.** Vorrei prima che si terminasse l'incidente relativo alla proposta Minervini.

**CRISPI.** Io avevo chiesto la parola appunto su questa prima parte dell'articolo.

*Voci.* Finiamo l'incidente.

**PRESIDENTE.** Mi pare che possiamo terminare prima l'incidente. La Camera ha dunque dinanzi a sè due proposte; l'una è l'emendamento Minervini; l'altra è l'emendamento della Commissione.

L'emendamento Minervini essendo stato appoggiato, lo pongo ai voti.

**MINERVINI.** Domando la parola (*No! no! — Rumori*) per dire solo due parole prima che la Camera si decida.

**PRESIDENTE.** Non posso più darle la parola perchè ha già parlato due volte ed ha spiegato il suo concetto.

Pongo dunque ai voti l'emendamento del deputato Minervini.

(È rigettato).

Ora viene l'emendamento soppressivo del deputato Mancini.

**SINEO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SINEO.** Io credo pericolosa questa soppressione proposta dall'onorevole Mancini, la quale potrebbe far nascere il dubbio intorno al diritto che avrebbero le finanze di percevere diritti che crediamo non doversi loro rifiutare.

La proposta della Commissione alla lettera A non produce, a mio avviso, gl'inconvenienti cui accennava l'onorevole Mancini.

I redditi iscritti agli uffici ipotecari del regno od altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo non potranno essere tassati salvo in due ipotesi: o che questi redditi appartengano ad un regnicolo, o che il fondo produttore la rendita esista nel paese.

Se i redditi appartengono ad un regnicolo, essi debbono incontrastabilmente tassarli; almeno questo è il sistema della Commissione, che spero sarà adottato, che in qualunque sito del mondo si possenga un reddito da un regnicolo se ne debba tener conto per fissare la tassa mobiliare dal regnicolo dovuta.

Se il possessore dei redditi non è un regnicolo, se è un estero, che non abbia abitazione o dimora in questo paese, allora bisogna distinguere: o il reddito si percepisce nel paese o fuori del paese.

**MANCINI.** Domando la parola.

**SINEO.** Se nel paese, allora è giusto che sia tassato per un altro principio che abbiamo stabilito nella seduta precedente; pel motivo, cioè, che quel reddito è posto sotto la protezione delle leggi nazionali. Se il reddito non è nel paese, noi non andiamo certamente in cerca della proprietà sia mobile che stabile che gli esteri possono avere altrove; nessun articolo di questa legge ci autorizza ad andare in cerca di ciò che un parigino possa avere in Parigi in stabili o mobili. Se egli comprerà qui dei beni esistenti in Francia, pagherà la tassa di registro: ma questo non ci dà diritto di andare a Parigi a percepire un'imposta sulla rendita che egli là si abbia. Noi non lo tassiamo che nel caso in cui possenga nel nostro paese.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Mancini: lo prego però di limitarsi ad esprimere il suo concetto.

**MANCINI.** Sembrami che le idee testè espresse dall'onorevole Sineo, anzi che autorizzare la conclusione a cui è venuto, siano una nuova giustificazione della mia proposta.

Infatti egli non intende che basti che un reddito risulti da atto pubblico nominativo fatto nel regno, perchè su questo reddito debbasi percepire l'imposta; ma richiede ben anche il concorso di altre condizioni, e specialmente che il reddito sia altresì riscosso nello Stato; altrimenti egli ha soggiunto di non comprendere come si possa andare ricercando stranieri, che accidentalmente avessero contrattato nel regno, per applicare loro l'imposta.

Si compiacca ora, il mio onorevole collega, di rileggere i termini in cui si trova concepito il paragrafo a, e vedrà che in esso manca completamente l'indicazione delle condizioni che egli desidera: e siccome queste saranno richieste in quell'ultima parte dell'articolo, in cui si colpiscono d'imposta generalmente tutti i redditi della ricchezza mobile che si producono nel regno, o che siano dovuti da cittadini o da altre persone domiciliate o residenti nel regno, perciò egli è chiaro che si potrà sopprimere senza inconveniente quella seconda frazione